

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“NuMus ”

E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro con la denominazione “**NuMus**”

L' Associazione ha sede a Roma in via F. Cornaro 46, ma può costituire sedi secondarie.

Scopo dell' Associazione è la diffusione della cultura in genere e, in particolare, la cultura musicale e teatrale.

Ai fini del perseguimento di tale scopo l' Associazione potrà:

1. Organizzare concerti, rassegne, concorsi di musica
2. Promuovere convegni, conferenze o dibattiti su temi inerenti la cultura
3. Organizzare viaggi di studio e/o di formazione
4. Organizzare corsi, seminari, stage a qualunque livello
5. Produrre spettacoli teatrali
6. Erogare borse di studio
7. Organizzare rassegne, stagioni teatrali e musicali
8. Organizzare mostre, eventi culturali e ludici, feste tematiche finalizzate alla socializzazione degli individui attraverso la promozione della cultura.
9. Utilizzare strumenti quali giornali, riviste e sistemi multimediali per la promozione e pubblicizzazione degli eventi o delle manifestazioni organizzate dall' Associazione

L' Associazione si riserva di organizzare e produrre eventi con nominativi differenti, pur mantenendo le stesse generalità fiscali e amministrative.

ART. 1 – Soci

Sono SOCI dell' Associazione, coloro i quali hanno sottoscritto l' atto di costituzione e il presente statuto (SOCI FONDATORI), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (SOCI ORDINARI). Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l' adesione di

SOCI SOSTENITORI, che forniscono un sostegno economico alle attività dell' Associazione, nonché nominare SOCI ONORARI, persone che hanno fornito un particolare contributo all' associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche cogliere l' adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato. Il numero dei Soci è illimitato, tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri.

Nella domanda di ammissione l' aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell' Associazione. L' ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l' iscrizione.

I soci cessano di appartenere all' Associazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- per mancato versamento del contributo per l' esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari

L' ammissione e l' esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al Socio.

I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell' Associazione.

Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall' Assemblea convocata per l' approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile e non è restituibile.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega
- di conoscere i programmi con i quali l' Associazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall' Associazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I Soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall' Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell' Associazione.

ART. 2 – Organi sociali dell' Associazione

Organi dell' Associazione sono:

1. Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice Presidente.

Gli organi sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 3 – Assemblea dei Soci

L' Assemblea è costituita da tutti i Soci dell' Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell' Associazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all' anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell' Associazione.

L' Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l' approvazione del programma e del preventivo economico per l' anno successivo
- l' approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell' anno precedente
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- fissare l' ammontare della quota associativa.

Le decisioni dell' Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti. L' Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e

liquidazione dell' Associazione. L' avviso di convocazione viene reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l' ordine del giorno.

In prima convocazione l' Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di un altro aderente.

ART. 4 – Il Consiglio Direttivo

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è eletto dall' Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti: il PRESIDENTE ed un VICE PRESIDENTE.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme per il funzionamento dell' Associazione
- sottoporre all' approvazione dell' Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di marzo successivo dell' anno interessato

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendo e coordinando l' attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente
- nominare il Segretario
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci
- deliberare in merito all' esclusione di Soci
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- istituire gruppi e sezioni di lavoro
- le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 5 – Il Presidente

Il PRESIDENTE è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo
- ha la firma e la rappresentanza legale dell' Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l' Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- presiede le riunioni dell' Assemblea e del Consiglio Direttivo
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

ART. 6 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi, Soci e pubblici uffici prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 7 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione
- eventuali fondi di riserva
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell' Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell' Associazione
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolanti all' incremento
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all' Associazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo e ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente.

ART. 7 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea entro il 30 marzo.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l' anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione.

ART. 8 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell' Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dall' Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell' Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall' Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l' esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico ed analogo settore, secondo le indicazioni dell' assemblea che nomina il liquidatore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 9 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.